



# COMUNE DI VEZZANO SUL CROSTOLO

## PROVINCIA DI REGGIO EMILIA

Ordinanza n.54

Vezzano sul Crostolo, 17/11/2020

**OGGETTO: MISURE PER LA GESTIONE DELL'EMERGENZA SANITARIA LEGATA ALLA DIFFUSIONE DELLA SINDROME DA COVID-19 - SOSPENSIONE MERCATO SETTIMANALE IN DATA 18/11/2020**

### IL SINDACO

**VISTE** le Delibere del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, del 29 luglio 2020 e del 7 ottobre 2020 con le quali è stato dichiarato e prorogato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

**VISTA** l'Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 630 del 3 febbraio 2020, recante "Primi interventi urgenti di Protezione Civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili";

**VISTO** il Decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33 (Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID – 19), convertito con legge 14 luglio 2020 n. 74;

**VISTO** il Decreto-legge del 07 ottobre 2020 n. 125, recante "Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020;

**VISTI:**

- il DPCM del 13 ottobre 2020;
- il DPCM del 18 ottobre 2020;
- il DPCM del 24 ottobre 2020;
- il DPCM del 03 novembre 2020;

**VISTE** le Ordinanze del Ministro della Salute del 4 e del 10 novembre 2020;

**VISTO** il Decreto n. 216 del 12 novembre 2020 del Presidente della Giunta Regionale dell'Emilia Romagna ad oggetto "Ulteriore ordinanza ai sensi dell'articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in tema di misure per la gestione dell'emergenza sanitaria legata alla diffusione della sindrome da covid-19" che stabilisce, al punto a 4):

"A4: E' fatto divieto su aree pubbliche o private di esercizio delle attività di commercio al dettaglio nell'ambito dei mercati di cui al D.Lgs. n. 114/98, nonché di attività di vendita nei mercati contadini di cui al D.M. 20/11/2007 se non nei Comuni nei quali sia adottato dai sindaci un apposito piano, consegnato ai commercianti, che preveda le seguenti condizioni minimali:

- nel caso di mercati all'aperto, una perimetrazione;
- presenza di un unico varco di accesso separato da quello di uscita;
- sorveglianza pubblica o privata che verifichi distanze sociali e il rispetto del divieto di assembramento nonché il controllo dell'accesso all'area di vendita;
- applicazione delle misure di mitigazione del rischio COVID-19 di cui al "Protocollo regionale degli esercizi di commercio al dettaglio in sede fissa e del commercio su aree pubbliche" approvato con Ordinanza del Presidente della Giunta regionale n. 82 del 17/05/2020 e s.m.i.;

**RITENUTO** pertanto necessario sospendere lo svolgimento del mercato settimanale nella giornata di mercoledì 18 novembre 2020 in attesa dell'adozione delle misure di cui al Decreto n. 216 del 12 novembre 2020 del Presidente della Giunta Regionale dell'Emilia Romagna;

## **ORDINA**

**per le ragioni espresse in premessa da intendersi qui integralmente riportate, la sospensione del mercato settimanale nella giornata di mercoledì 18/11/2020.**

## **DISPONE**

La pubblicazione del presente atto all'albo pretorio comunale e la sua trasmissione ai seguenti enti:

- Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Reggio Emilia;
- Comando Carabinieri di Vezzano Sul Crostolo;
- Comando Polizia Municipale Unione Colline Matildiche;

## **INCARICA**

Ai sensi dell'art. 4 della Legge 7 agosto 1990 n. 241, si informa che il responsabile del Procedimento è Stefano Vescovi, Sindaco del Comune di Vezzano Sul Crostolo, avente domicilio in Piazza della Libertà n. 1, Vezzano sul Crostolo. Ai sensi dell'art. 3 comma 4 della Legge 7 agosto 1990 n. 241, si informa che contro la presente ordinanza è ammesso, nel termine di 30 gg. dalla notifica, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale (Legge 6 dicembre 1971 n. 1034), in alternativa è ammesso ricorso straordinario al Presidente della Repubblica (D.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199) entro il termine perentorio di 120 giorni dalla notifica.

## **IL SINDACO**

Stefano Vescovi

*(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo)*